



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LEDDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2008

Delega al Governo per la riforma delle persone giuridiche
e delle associazioni non riconosciute disciplinate
nel libro primo del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge prevede il conferimento al Governo della delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche, e delle associazioni riconosciute.

La finalità perseguita con l'intervento legislativo è quella di modernizzare la vigente disciplina codicistica delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti collettivi diversi dalle società: tale disciplina risale, infatti, salvo alcune parziali modifiche, all'entrata in vigore del codice nel 1942¹, epoca in cui l'atteggiamento del legislatore nei confronti degli enti associativi privati era di forte diffidenza.

La volontà di favorire e valorizzare lo strumento associativo, anche in ossequio ai principi espressi dall'articolo 18 della Costituzione, si è sviluppata invece negli ultimi anni soprattutto nell'ambito della legislazione complementare. Essa ha riguardato in maniera particolare i profili fiscali e ha dato vita a numerosissime figure di enti che perseguono finalità di interesse pubblico o collettivo (enti di volontariato, enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, ONLUS, fondazioni bancarie, eccetera).

La proliferazione della legislazione speciale ha fatto emergere l'incapacità dell'impianto codicistico di far fronte all'evoluzione economica e sociale.

Oggetto della riforma è quindi la sola disciplina codicistica: le leggi speciali, infatti,

sono rivolte a finalità specifiche di promozione e sostegno delle iniziative associative che perseguono interessi pubblici o collettivi, e non necessitano di modifiche radicali. Tale legislazione meriterebbe piuttosto un intervento di riordino, intervento che potrà più agevolmente essere realizzato proprio a seguito dell'ammodernamento della piattaforma normativa codicistica su cui poggiano le discipline speciali.

Rimarranno, quindi, in vigore tutte le leggi speciali, compresa quella sulle fondazioni bancarie. La legge delega prevede infatti che le norme del codice troveranno applicazione in quanto compatibili con le eventuali legislazioni speciali riguardanti le diverse figure di enti collettivi privati.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma è diretta principalmente:

- ad ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria favorendo il più ampio esercizio del diritto di associazione (*ex* articolo 18 della Costituzione);

- a eliminare qualsiasi controllo di merito della pubblica amministrazione sul procedimento di costituzione e di iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche; a confermare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente; a mantenere la distinzione tra associazioni (caratterizzate dalla predominanza del contributo personale) e fondazioni (caratterizzate dalla sussistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo);

- ad assicurare la partecipazione personale degli associati e la centralità dell'assemblea (anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate);

¹ Il libro primo risale invero addirittura al 1938: regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1852.

- ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'ente nei confronti dei soci e dei beneficiari e la sua corretta rendicontazione;

- a valorizzare l'esercizio dell'attività d'impresa nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative, con particolare attenzione al pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell'ente senza scopo di lucro.

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Nella concezione codicistica del '42 il riconoscimento da parte dell'autorità pubblica era condizione di esistenza dell'ente, e quindi necessario per l'acquisto della piena capacità giuridica (diritto di acquistare, ricevere donazioni o legati, eccetera).

Questa impostazione, già in parte attenuata da alcune riforme susseguitesi nel tempo e dall'interpretazione giurisprudenziale, viene totalmente superata.

Il riconoscimento ha come unico scopo l'attribuzione della personalità giuridica; la capacità dell'ente è perfetta al momento del suo sorgere nell'ambito dell'autonomia privata.

Gli enti non riconosciuti possono fare esattamente le stesse cose degli enti riconosciuti, con l'unica differenza della piena responsabilità patrimoniale da parte di chi agisce in nome e per conto dell'ente.

La riforma prevede, quindi, in modo inequivoco che il riconoscimento costituisce esclusivamente il procedimento con il quale le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica, e limitano così la responsabilità per le obbligazioni assunte al patrimonio dell'ente.

Il legislatore delegato dovrà prevedere una disciplina del procedimento di costituzione degli enti che tenda alla semplificazione, con il solo vincolo della forma dell'atto pubblico. Per quanto riguarda il sistema di riconoscimento, la riforma dovrà abbandonare il

modello concessorio-amministrativo per adottare il sistema di riconoscimento cosiddetto normativo (già previsto per le società ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340), privo di qualsiasi sindacato discrezionale da parte della pubblica amministrazione: il controllo in relazione al possesso dei requisiti di legge verrà quindi effettuato esclusivamente dal notaio al momento della redazione dell'atto pubblico, che è presupposto per il riconoscimento.

Agli enti viene così richiesto esclusivamente di soddisfare requisiti formali e ciò al solo fine di ottenere la limitazione di responsabilità patrimoniale, come avviene per le società.

I requisiti che vengono richiesti attengono in particolare alla sussistenza (e permanenza) di una idonea garanzia patrimoniale a tutela dei terzi che hanno rapporti con l'ente. Nelle associazioni che non godono della responsabilità limitata ovvero che hanno perso la limitazione della responsabilità, oltre al fondo comune dell'ente risponderanno in proprio coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente stesso.

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTICOLARE

La riforma garantisce la più ampia autonomia statutaria agli associati, individuando un nucleo ristretto di norme inderogabili riguardanti, in particolare, la competenza assembleare a decidere in merito alla trasformazione eterogenea, alla modificazione dello scopo dell'ente o a modificazioni significative dei diritti degli associati; in tali ipotesi è inoltre prevista l'applicazione della regola del voto capitario.

Per quanto concerne l'amministrazione delle associazioni viene prevista la possibilità di articolare le competenze tra gli amministratori e l'assemblea, adottando un modello di amministrazione idoneo, sia nella forma dell'amministrazione congiuntiva o di-

sggiuntiva sul modello delle società di persone e della società a responsabilità limitata, sia nella forma dei modelli di amministrazione previsti per la società per azioni.

Per quanto concerne i diritti degli associati, la riforma è diretta a favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari, rafforzando gli strumenti di controllo interno sulla gestione; a prevedere una procedura idonea ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione; a disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato; a prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati idonea ad evitare l'insorgere di una eccessiva conflittualità.

Per le associazioni di maggiori dimensioni è prevista la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, denuncia che potrà essere proposta dall'organo di controllo o da una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, idonea ad evitare l'insorgere di una eccessiva conflittualità.

Per quanto concerne il sistema dei controlli, la riforma è diretta a prevedere:

- nelle associazioni che esercitano imprese ovvero che raccolgono fondi o sollecitano il contributo dei terzi, la costituzione di un comitato di controllo sulla gestione all'interno del consiglio di amministrazione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

- l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno composto da soggetti dotati di professionalità idonee, qualora per due esercizi siano superati i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile;

- l'obbligo di redigere un rendiconto economico, ispirato ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e se-

guenti del codice civile, da depositarsi, per le associazioni riconosciute, annualmente presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare dei compensi corrisposti agli amministratori ed agli associati che prestano il proprio lavoro in favore dell'associazione;

- per le associazioni caratterizzate dalla eterodestinazione dell'attività sociale, l'obbligo di redigere un rendiconto dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità dell'ente, precisandone la natura e le modalità.

Il mutamento del sistema di riconoscimento impone di stabilire, in assenza del controllo pubblico, un sistema di controlli di natura privatistica.

I diritti previsti per gli associati, le forme di controllo interno (nelle forme diverse a seconda delle caratteristiche anche dimensionali dell'ente), gli obblighi di trasparenza e la facoltà di impugnazione delle delibere e degli atti degli amministratori sono previsti per favorire una consapevole ed informata partecipazione all'attività dell'ente e per assicurare la tutela dei diritti dei terzi che hanno rapporto con l'ente.

La *governance* deve rispondere quindi a queste preoccupazioni. Permangono i controlli previsti da leggi speciali.

Per quanto concerne la disciplina del fondo comune dell'associazione, la riforma è diretta a prevedere:

- l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati e dei loro eredi sia nel caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione, ammettendo il rimborso del fondo comune al recedente, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto nel caso di trasformazione eterogenea;

- la destinazione del supero netto della liquidazione ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia diversamente previsto dallo statuto;

– la possibilità di emettere titoli di debito conformemente a quanto previsto per la società a responsabilità limitata.

LA DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

La riforma precisa che il carattere identificativo delle fondazioni sta nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo lecito; viene previsto, poi, che la denominazione «fondazione» possa essere assunta solo dalle persone giuridiche che siano state riconosciute come fondazioni.

Viene riconosciuta ampia autonomia statutaria e viene previsto che lo statuto individui le regole inerenti ai processi decisionali, con particolare riferimento alle determinazioni relative all'amministrazione e all'investimento del patrimonio nonché alle erogazioni, potendo prevedere lo statuto che le relative procedure siano disciplinate attraverso regolamenti interni.

Sono richiamati in quanto applicabili il sistema di controlli e la disciplina dei fondi che sono previsti per le associazioni.

Viene previsto un regime distinto nella disciplina delle fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone (ad esempio le fondazioni di famiglia).

Viene riconosciuto il diritto all'impugnazione delle deliberazioni degli organi della fondazione, contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione e all'ordine pubblico, al fondatore, a ciascun componente gli organi della fondazione e al pubblico ministero, definendo altresì le modalità dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Viene previsto che la denuncia al tribunale per gravi irregolarità possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione nonché dal pubblico ministero.

Viene disposto che lo statuto preveda obblighi di trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari, potendo altresì l'autonomia

statutaria prevedere specifiche forme di tutela per i medesimi.

ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Per quanto concerne l'esercizio dell'impresa commerciale da parte delle associazioni e dalle fondazioni, la riforma è diretta a:

– definire i presupposti di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, prevedendo che esso trovi applicazione anche nel caso di esercizio strumentale, nonché l'applicazione dello statuto di impresa anche nel caso dell'esercizio secondario;

– prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

– prevedere l'applicazione, con gli opportuni adattamenti, di quanto previsto dall'articolo 2361 del codice civile (che vieta l'assunzione di partecipazioni in altre imprese se per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo).

All'esercizio dell'attività d'impresa commerciale consegue inoltre l'applicazione di parte dello statuto penalistico dell'imprenditore commerciale: agli amministratori e gestori degli enti si applicheranno le fattispecie previste dagli articoli 2621, 2622, 2625, 2630, 2631, 2634, 2635, 2636 e 2638 del codice civile, con le medesime sanzioni ivi previste.

Occorre evidenziare che per aversi «esercizio di attività di impresa» è necessario che sussistano tutti i presupposti previsti dall'articolo 2082 del codice civile. Oltre allo scopo lucrativo dell'attività e alla organizzazione di mezzi, l'attività dell'ente dovrà quindi avere necessariamente carattere professionale: dovrà cioè svolgersi in modo abituale e non occasionale. Un singolo atto di rilievo economico, anche se ripetuto a di-

stanza di tempo, non costituisce di per sé attività imprenditoriale.

NORME TRANSITORIE

La riforma è infine diretta a prevedere norme transitorie e di attuazione che:

– limitino al minimo i costi di adeguamento degli statuti alle nuove norme imperative eventualmente introdotte, in particolare consentendo che i meri adeguamenti statutari siano deliberati dagli amministratori e che da

essi siano direttamente realizzati gli adempimenti previsti dalla legge;

– prevedano che le associazioni e le fondazioni regolate dalle leggi speciali siano soggette alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile come riformate dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega;

– disciplinino il regime dei controlli privatistici cui sono sottoposti gli enti costituiti dalla legge o la cui attività è disciplinata dalla legge, se soggetti a speciale vigilanza amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche, e di associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.

5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute)

1. Con riferimento alla disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, di cui al titolo II del libro I del codice civile, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere e garantire il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona e come strumento di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese e di realizzazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;

b) garantire la più ampia autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza e ai procedimenti decisionali, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente secondo principi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi, anche in caso di scioglimento particolare del vincolo associativo o di partecipazione e di estinzione dell'ente;

d) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, l'attribuzione della responsabilità limitata;

e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, prevedendo quando tali discipline possano trovare applicazione anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;

f) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti e avendo riguardo in particolare alle modalità di formazione del patrimonio, allo scopo, all'attività dell'ente, ai rapporti con i terzi;

g) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, sindacabilità degli atti deliberativi, e la centralità dell'assemblea, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate, prevedendo tuttavia limiti alla raccolta delle deleghe, coerenti con i principi di cui alle lettere precedenti;

h) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività nei confronti dei soci e la sua corretta rendicontazione economica e sociale;

i) nel rispetto della centralità dei fini istituzionali, dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative, disciplinare l'eventuale esercizio dell'impresa nel pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell'ente senza scopo di lucro, operando, ove necessario, il coordinamento con la disciplina dell'insolvenza;

l) valorizzare l'esercizio dell'attività istituzionale, definendo i compiti e le responsabilità degli organi sociali anche in considerazione delle dimensioni e della natura delle attività svolte e prevedendo altresì un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza, la correttezza e l'economicità della gestione dell'impresa eventualmente esercitata in via strumentale;

m) prevedere, ove necessario, a quali condizioni e in quali limiti possano trovare applicazione alle associazioni e alle fondazioni le norme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Art. 3.

(Riconoscimento della personalità giuridica)

1. Con riferimento alla disciplina del procedimento con cui le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica, e delle conseguenti limitazioni della responsabilità per le obbligazioni assunte al patrimonio dell'ente, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società dalle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, precisando le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando gli adempimenti non necessari; confermare che il riconoscimento è condizionato alla liceità dello scopo; imporre la forma dell'atto pubblico per il contratto associativo e per l'atto di fondazione ovvero per la deliberazione con la quale l'associazione chiede il riconoscimento;

c) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra i fondi propri e il complessivo indebitamento della persona giuridica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2545-*quinquies* del codice civile;

d) prevedere che la limitazione della responsabilità possa perdurare nonostante il mancato rispetto del rapporto di cui alla lettera c), attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dell'indebitamento eccedente il rapporto di cui alla medesima lettera c) o prevedendo, nel caso delle associazioni, appositi sistemi di cumulo delle fidejussioni rilasciate dai soci;

e) confermare che alle associazioni che non godono della responsabilità limitata, ov-

vero che hanno perso la limitazione della responsabilità, sia riconosciuta la soggettività giuridica e trovi applicazione la vigente disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte di cui all'articolo 38 del codice civile, precisando i soggetti responsabili, la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito nonché la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza.

Art. 4.

(Associazioni)

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle associazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria, limitando le norme inderogabili e prevedendole in particolare per le materie di competenza esclusiva dell'assemblea;

b) prevedere che, ove non diversamente previsto dallo statuto, a ciascun socio è assegnato un voto, disponendo altresì che non sono ammesse deroghe con riguardo alle deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea, alle modificazioni dello scopo dell'ente ovvero a modificazioni significative dei diritti degli associati;

c) con specifico riferimento all'amministrazione delle associazioni, prevedere la possibilità di articolare le competenze tra gli amministratori e l'assemblea degli associati, adottando un modello di amministrazione idoneo, individuando comunque quali competenze esclusive degli amministratori la gestione dell'attività d'impresa, ove esercitata, nonché l'amministrazione dei fondi raccolti presso i terzi e la loro destinazione agli scopi previsti;

d) con specifico riferimento ai diritti degli associati:

1) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari, raffor-

zando altresì gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

2) prevedere una procedura idonea ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione;

3) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato, che può essere derogato dall'autonomia statutaria solo ove sia stato costituito un comitato di controllo sulla gestione composto da soggetti indipendenti e dotati di adeguati requisiti professionali;

4) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori e di impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati;

5) prevedere, per le associazioni che superano per due esercizi i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile, la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte dell'organo di controllo, ovvero da parte di minoranze qualificate di associati rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, idonea ad evitare l'insorgere di una eccessiva conflittualità;

e) con specifico riferimento al sistema dei controlli, prevedere:

1) nelle associazioni che esercitano imprese in via strumentale rispetto all'attività istituzionale, la costituzione di un comitato di controllo sulla gestione all'interno del consiglio di amministrazione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

2) i limiti dimensionali di tipo economico e di base associativa oltre i quali la previsione di cui al numero 1) può applicarsi anche nel caso di associazioni che raccolgono fondi o sollecitano il contributo dei terzi;

3) l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno composto da soggetti dotati di professionalità idonee, qualora per due esercizi siano superati i limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* del codice civile;

4) l'obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato in forma semplificata ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositare annualmente per le associazioni riconosciute presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi a qualunque titolo corrisposti agli amministratori e agli associati che prestano il proprio lavoro o che alienano beni o servizi all'associazione;

5) per le associazioni caratterizzate dalla eterodestinazione dell'attività sociale, l'obbligo di redigere un rendiconto dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità dell'ente, precisandone la natura e le modalità nonché i criteri generali di spesa;

f) con specifico riferimento alla disciplina del fondo comune dell'associazione, prevedere:

1) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune dell'associazione da parte degli associati e dei loro eredi sia in caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione, ammettendo il rimborso del fondo comune al recedente, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto nel caso di trasformazione eterogenea;

2) la destinazione del supero netto della liquidazione ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia diversamente previsto dallo statuto;

3) la disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione;

4) la possibilità, specificando a quali condizioni e secondo quali modalità, di emettere titoli di debito;

5) l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi che sono stati raccolti, ottenuti, lasciati o donati ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Art. 5.

(Fondazioni)

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle fondazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo da perseguire con stabilità e continuità;

b) riconoscere alle fondazioni ampia autonomia statutaria;

c) definire una specifica disciplina per le fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone;

d) stabilire che la denominazione «fondazione» possa essere assunta solo dagli enti per i quali sia richiesto il riconoscimento come fondazioni;

e) prevedere disposizioni idonee ad assicurare:

1) la possibilità di realizzare modifiche statutarie solo accessorie e strumentali, nei limiti in cui ciò sia funzionale ad una migliore e più razionale realizzazione dello scopo;

2) un regime dell'estinzione e della trasformazione omogenea comunque idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo della fondazione;

3) che lo statuto definisca le regole sui processi decisionali, con particolare riferimento alle determinazioni relative all'amministrazione e all'investimento del patrimonio nonché alle erogazioni, e che possa pre-

vedere che le relative procedure siano disciplinate attraverso regolamenti interni;

4) l'individuazione delle condizioni alle quali trova applicazione la disciplina della trasformazione eterogenea;

5) le condizioni, le modalità e i limiti entro i quali trovano applicazione le norme dettate per le associazioni, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *e*) ed *f*);

6) la facoltà di impugnazione delle deliberazioni degli organi della fondazione contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione e all'ordine pubblico, riconosciuta al fondatore, a ciascun componente gli organi della fondazione e al pubblico ministero, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

7) i diritti di informazione ai componenti degli organi della fondazione;

8) che la denuncia al tribunale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), numero 5), possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione nonché dal pubblico ministero;

9) che, qualora le disposizioni in ordine alla nomina o alla sostituzione degli amministratori contenute nell'atto costitutivo non possano attuarsi, vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero ovvero di chiunque vi abbia interesse;

10) che lo statuto preveda obblighi di trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari, ferma restando la possibilità, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, di prevedere specifiche forme di tutela per i medesimi;

f) prevedere, nell'ipotesi in cui lo scopo della fondazione sia esaurito o divenuto irrealizzabile, ed ove lo statuto non disponga diversamente, che gli amministratori, ovvero l'organo indicato dallo statuto, deliberino la liquidazione e l'attribuzione del patrimonio residuo allo scioglimento allontanandosi il

meno possibile dalla volontà del fondatore, ovvero la fusione con altra fondazione avente finalità analoghe. La deliberazione è omologata dal tribunale con provvedimento da assumere in camera di consiglio; nel provvedimento si dispone la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche;

g) prevede, nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano la deliberazione di cui alla lettera f), che vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio, su istanza del fondatore, dei componenti gli organi della fondazione ovvero del pubblico ministero;

h) con riferimento alle fondazioni di famiglia, e comunque alle fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone, e a quelle che non sollecitano né ricevono oblazioni o donazioni dal pubblico, disciplinare la possibilità e i limiti dell'ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di determinare lo scioglimento della fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, provocandone la liquidazione o la trasformazione;

i) prevedere, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio dell'azione di riduzione, le condizioni, le modalità e i limiti entro i quali la fondazione può perseguire lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi.

Art. 6.

(Destinazione di beni senza attribuzione della personalità giuridica)

1. Con riferimento alla disciplina della destinazione dei fondi raccolti per uno scopo particolare, ovvero dei beni donati o lasciati ad una associazione o ad una fondazione con destinazione particolare, ad uno scopo

diverso da quello dell'ente, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione, nonché adeguate forme di pubblicità del vincolo di destinazione sui beni raccolti;

b) prevedere che nella corrispondenza i beni lasciati o donati ad un'associazione o a una fondazione con una destinazione particolare possano assumere la qualifica di «fondazione dipendente»;

c) definire il regime di responsabilità dell'ente gestore e degli amministratori del medesimo, inerente alla raccolta, alla gestione e alla destinazione di detti patrimoni;

d) prevedere la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento della persona giuridica, stabilendo che il patrimonio sia devoluto, con lo stesso onere, ad altre associazioni o fondazioni che hanno fini analoghi.

Art. 7.

(Disciplina dell'impresa commerciale esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni)

1. Con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'impresa commerciale da parte delle associazioni e delle fondazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i presupposti per l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, prevedendo che esso trovi applicazione anche nel caso di esercizio strumentale, nonché l'applicazione dello statuto di impresa anche nel caso dell'esercizio secondario;

b) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

c) prevedere che l'esercizio diretto o indiretto di impresa debba essere strumentale ai fini istituzionali dell'associazione e della

fondazione, disponendo che, anche se previsto genericamente nello statuto, tale esercizio non è consentito se per la misura o l'oggetto dell'attività o delle partecipazioni ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Con riferimento alla disciplina sanzionatoria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, con gli opportuni adattamenti in relazione alla specificità degli enti, per gli amministratori, i membri del comitato di controllo o dell'organo di controllo interno, i liquidatori delle associazioni e delle fondazioni che esercitano imprese commerciali:

1) l'applicazione della disciplina in materia di reati ed illeciti di cui agli articoli 2621, 2622, 2625, 2630, 2631, 2634, 2635, 2636 e 2638 del codice civile, con le medesime sanzioni ivi previste;

2) l'applicazione della estensione delle qualifiche soggettive di cui all'articolo 2639 del codice civile;

3) l'applicazione, in relazione ai reati sopra elencati, della circostanza attenuante di cui all'articolo 2640 del codice civile e della confisca di cui all'articolo 2641 del codice civile;

4) l'applicazione dei reati di cui al capo II del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con le medesime sanzioni ivi previste, nel caso di fallimento delle associazioni o delle fondazioni che esercitano imprese commerciali;

b) prevedere, con gli opportuni adattamenti in relazione alla specificità degli enti, per le associazioni e le fondazioni che esercitano imprese commerciali, l'applicazione del-

l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con le sanzioni ivi previste, in relazione alle contravvenzioni ed ai reati di cui agli articoli 2621, 2622, 2625, 2636 e 2637 del codice civile, se commessi nell'interesse delle associazioni o delle fondazioni.

Art. 9.

(Norme di attuazione e transitorie)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono altresì adottate disposizioni transitorie e di attuazione della disciplina introdotta in attuazione della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare al minimo i costi di adeguamento degli statuti alle nuove norme imperative eventualmente introdotte, in particolare consentendo che i meri adeguamenti statutari siano deliberati dagli amministratori e che gli amministratori realizzino direttamente gli adempimenti previsti dalla legge;

b) prevedere che le associazioni e le fondazioni regolate dalle leggi speciali siano soggette alle disposizioni del codice civile, come modificato in attuazione della delega di cui alla presente legge, in quanto compatibili;

c) prevedere che, in relazione all'esercizio di attività d'impresa, oltre a quanto previsto dalle altre leggi speciali, resti in vigore quanto disposto dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

d) disciplinare il regime dei controlli privatistici cui sono sottoposti gli enti costituiti dalla legge o la cui attività è disciplinata dalla legge, se soggetti a speciale vigilanza amministrativa.

2. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile, come modificato in attuazione della delega di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, ferme restando in

ogni caso le norme imperative previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 29 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è abrogato.

3. La vigilanza sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, inerente al rispetto della legge, dello statuto e delle procedure per assicurare l'integrità e la trasparenza dei processi decisionali, con particolare riferimento alle decisioni relative all'amministrazione e all'investimento del patrimonio, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile.

Art. 10.

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per operare il mero coordinamento materiale della restante normativa in materia di associazioni e fondazioni di cui al titolo II del libro I del codice civile, provvedendo alla abrogazione delle disposizioni non più vigenti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.